

Edizione di giovedì 27 Ottobre 2022

CASI OPERATIVI

Contratto preliminare di vendita immobiliare e fallimento
di **EVOLUTION**

CONTENZIOSO

Processo tributario: sì alla prova testimoniale. Ma a quali condizioni?
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

Le ritenute ravvedute nel quadro ST del modello 770
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria
di **Fabio Giommoni**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust revocabile è interposto
di **Ennio Vial**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Statistiche sul mercato M&A degli studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro – 2022
di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**

CASI OPERATIVI

Contratto preliminare di vendita immobiliare e fallimento di **EVOLUTION**



Quale sorte è riservata al contratto preliminare di compravendita immobiliare in caso di fallimento o liquidazione giudiziale?

L'articolo 72 L.F. disciplina la sorte dei contratti pendenti nel caso i cui sia dichiarato il fallimento di una delle parti.

La regola generale prevede che l'esecuzione del contratto sia sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che nei contratti ad effetti reali sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



CONTENZIOSO

Processo tributario: sì alla prova testimoniale. Ma a quali condizioni?

di Angelo Ginex



La **legge di riforma del processo tributario** ha introdotto una specifica disposizione concernente l'**ammissibilità della prova testimoniale** nel processo tributario.

Invero il nuovo **comma 4 dell'articolo 7 D.Lgs. 546/1992**, così come introdotto dall'**articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022**, recita che: «*Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale*».

Appare evidente come la novella, sostituendo l'originaria formulazione della norma, da un lato conservi il **divieto di giuramento** e dall'altro introduca la **prova testimoniale. Ma a quali condizioni?**

Preliminarmente si rammenta che la Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla portata applicativa del previgente disposto normativo che – come noto – vietava l'assunzione della prova testimoniale, ha sempre **ammesso** l'utilizzo delle **dichiarazioni rilasciate agli organi amministrativi di verifica** (cfr., [Corte di Cassazione, ordinanza n. 4982 del 25.02.2020](#)), attribuendo loro il valore probatorio degli **elementi indiziari**, i quali possono concorrere a formare il convincimento del giudice (cfr., [Corte di Cassazione, ordinanza n. 4982 del 25.02.2020](#)), salvo rivestano i caratteri di **gravità, precisione e concordanza**, nel qual caso danno luogo a **presunzioni**.

La giurisprudenza di legittimità ha **ammesso** altresì la possibilità di produrre nel processo tributario, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del **giusto processo ex articolo 111 Cost.**, del **contribuente**, di **dichiarazioni rese da terzi in sede**

extraprocessuale che assumono **valenza indiziaria** sul piano probatorio (cfr., [Cass. Ord. 19/11/2018, n. 29757](#)).

Ciò detto, occorre rilevare che a prima vista, la nuova disposizione **non** sembrerebbe essere così **risolutiva**, lasciando **più di qualche dubbio** circa la disciplina della prova testimoniale.

Il nuovo **comma 4 dell'articolo 7 D.Lgs. 546/1992**, infatti, legittima senza alcun dubbio l'utilizzo della prova testimoniale, ma pone una serie di **condizioni** prevedendo che:

- **la sua ammissibilità sia rimessa alla "scelta" del giudice**
- **nei casi in cui egli la ritenga "necessaria" ai fini della decisione**
- **e anche "senza" l'accordo delle parti.**

Ciò significa che **il giudice tributario è assolutamente libero di ammettere o meno l'assunzione della prova, valutando a sua discrezione che questa sia necessaria o meno ai fini della decisione.**

Quanto poi alle **forme dell'assunzione** della prova testimoniale, considerata la formulazione della disposizione citata e il disposto di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), il richiamo all'[articolo 257-bis c.p.c.](#) e, quindi, all'istituto della **testimonianza scritta** deve intendersi limitato alla **procedura**.

Ne deriva che la Corte di Giustizia tributaria **ordina alla parte processuale** che ha presentato **istanza di assunzione**, di preparare il **modello di testimonianza** e di **notificarlo al testimone**. Questi rende la **deposizione** compilando il suddetto modello in ogni sua parte, **con risposta separata a ciascuno dei quesiti**, e indica quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone, poi, **sottoscrive la deposizione con firma autenticata** su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la **spedisce in busta chiusa con plico raccomandato** o la consegna direttamente alla cancelleria del giudice. Vista l'obbligatorietà del **processo tributario telematico**, quest'ultimo adempimento richiederebbe un intervento al fine di renderlo coerente con le nuove modalità telematiche.

Se il testimone desidera **astenersi**, è tenuto a compilare il **modello di testimonianza** con indicazione delle proprie generalità e dei **motivi di astensione**.

Il legislatore tributario ha previsto uno **specifico limite** all'utilizzo della prova testimoniale nei casi in cui **la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso**, disponendo che questa è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Inoltre, con riferimento all'applicabilità della novella introdotta, è previsto che l'utilizzo della prova testimoniale sia ammessa nei **giudizi i cui ricorsi vengano notificati a partire dal 16**

settembre 2022.

Si rileva che la tecnica redazionale della norma in rassegna non appare soddisfacente o, comunque, la *ratio* sottesa alla formulazione adottata non appare del tutto condivisibile, essendo **sostanzialmente “rimessa” all’apprezzamento del giudice la valutazione sulla “necessità” o meno di procedere all’assunzione della testimonianza ai fini della decisione.**

Peraltro la prova testimoniale può essere **ammessa “anche d’ufficio” dal giudice tributario stesso**, sebbene non risultino definite per tale ipotesi le modalità procedurali da seguire.

Infine si ritiene che la novella **“non” impedisca l’accesso** al processo tributario delle **informazioni di terzi in qualsiasi modo raccolte** e, quindi, **anche con forme diverse** da quelle non appena indicate, conformemente all’orientamento giurisprudenziale in materia di **prove atipiche**.

DICHIARAZIONI

Le ritenute ravvedute nel quadro ST del modello 770

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Il **31 ottobre** scade il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta Modello 770/2022, da parte dei **contribuenti che nel 2021** hanno corrisposto somme o valori **soggetti a ritenuta alla fonte** su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché per coloro che hanno corrisposto somme o valori **soggetti a ritenuta alla fonte**, ai sensi degli [articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, D.P.R. 600/1973](#) e [articolo 33, comma 4, D.P.R. 42/1988](#).

In particolare, nel **quadro ST** dovranno essere esposti i **dati relativi ai versamenti** delle ritenute trattenute sulle **somme erogate nell'anno 2021**. Dovranno essere altresì indicati:

- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2021 ed i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2020 ([articolo 23, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)), tali somme andranno versate indicando in F24 il mese e l'anno di effettuazione delle ritenute;
- le ritenute operate a seguito di procedure di **pignoramento presso terzi** di cui all'[articolo 21, comma 15, L. 449/1997](#);
- il versamento relativo al credito del **trattamento integrativo** (D.L. 3/2020) recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- i **dati del ravvedimento relativo** alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell'[articolo 34, quarto comma, L. 388/2000](#);
- i dati dei **versamenti tardivi** inerenti al periodo d'imposta 2021 effettuati **entro la presentazione della dichiarazione**.

Nel caso di **versamenti tardivi**, è possibile effettuare il **ravvedimento operoso**, secondo i termini dettati dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#):

- entro trenta giorni dalla scadenza del versamento della ritenuta d'acconto, con sanzione ridotta a 1/10 del 15% della ritenuta;
- entro il novantesimo giorno successivo, con sanzione ridotta a 1/9 del 15%;
- entro il **termine di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con sanzione ridotta a 1/8 del 30% (pari al 3,75%);
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con sanzione ridotta a 1/7 del 30% della ritenuta.

Pertanto, entro il 31 ottobre è possibile effettuare il ravvedimento operoso delle ritenute relative all'anno 2021 non versate alle scadenze prescritte con applicazione della **sanzione ridotta al 3,75%** sull'ammontare della ritenuta. **Gli interessi sono calcolati al saggio legale** per i giorni di ritardo, dal giorno successivo alla scadenza al giorno di versamento compreso.

Le ritenute regolarizzate potranno essere **inserite nel quadro ST del Modello 770/2022** con le seguenti indicazioni.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il **periodo di riferimento**. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal **mese e dall'anno** di decorrenza dell'obbligo di **effettuazione del prelievo**. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata **anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso**. Nel **punto 2** occorre riportare **l'importo delle ritenute** originariamente operate.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna **"Importi a debito versati"** del modello di pagamento F24, **indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne**. Tale importo è **comprensivo degli eventuali interessi** indicati al punto 8.

Nel **punto 8**, relativamente alle somme esposte al punto 2, va indicato l'importo degli interessi per ravvedimento ai sensi dell'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#). **Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione**.

Nel **punto 9** occorre barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso, di **più adempimenti omessi** risultanti dal Quadro ST e individuati dal **medesimo codice tributo** deve essere riportato sul **medesimo F24**, avendo cura di compilare un **distinto rigo** della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere **indicata nella delega separatamente** per ciascun adempimento.

Ipotizziamo il mancato versamento di una **ritenuta d'acconto su redditi di lavoro autonomo**, codice tributo 1040, in scadenza al 16 febbraio 2021 (periodo di riferimento gennaio), per 1.000 euro.

Il versamento viene **regolarizzato con ravvedimento** operoso il 16 ottobre 2022, pagando una sanzione di 37,50 euro (pari al 3,75%) con codice tributo 8906, periodo 01/2021.

Gli **interessi** sono calcolati, dal giorno successivo alla scadenza al giorno di pagamento compreso, tenendo conto della variazione del saggio legale dallo 0,01% fino al 31 dicembre 2021, all'1,25% a decorrere dal 1° gennaio 2022. Essi ammontano a 9,99 euro (ossia $1.000 \text{ euro} * 0,01 * 318 \text{ giorni} / 36.500 = 0,09 \text{ euro}$ per il 2021 più $1.000 \text{ euro} * 1,25 * 289 \text{ giorni} / 36.500 = 9,90 \text{ euro}$ per il 2022) e si versano in aggiunta al codice tributo 1040.

Nel **quadro ST del modello 770/2022** verrà inserita anche la ritenuta d'acconto regolarizzata.

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi			
1 mese	2 anno							
01	2021	1.000		1.010	10			
ST2								
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento			Sospensione COVID	
9	10			giorno	14 mese	anno	15 Nota	16 Importo sospeso
X			1040	16	10	2022		

Ricordiamo infine che nel caso di **errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo** (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1012) la regolarizzazione può essere effettuata con il **servizio Civis** dell'Agenzia delle entrate con cui è possibile modificare il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il **codice tributo corretto**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Derivazione rafforzata per le micro-imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria

di **Fabio Giommoni**



Come è noto, con l'[articolo 13-bis D.L. 244/2016](#), in conseguenza della riforma del bilancio d'esercizio ad opera del D.Lgs. 139/2015, fu introdotto il **principio di derivazione rafforzata anche per le società che redigono il bilancio in base al Codice Civile e ai principi contabili OIC** (con decorrenza dall'esercizio 2016, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Secondo la derivazione rafforzata, valgono, anche **in deroga alle disposizioni del Tuir** in materia di reddito di impresa, i criteri di **“qualificazione”, “imputazione temporale” e “classificazione”** in bilancio previsti dai principi contabili OIC.

Con la derivazione rafforzata **gran parte delle novità del bilancio d'esercizio assumevano pieno effetto anche sul piano fiscale**, con conseguente riduzione delle variazioni che, in assenza di tale regola, si sarebbe dovuto apportare in sede di dichiarazione dei redditi per la determinazione dell'imponibile Ires, al fine di sterilizzare tutte quelle appostazioni contabili che non avrebbero avuto rilevanza fiscale.

Tuttavia, dall'applicazione di tale principio rimasero escluse, per espressa previsione di legge, le **micro-imprese** di cui all'[articolo 2435-ter cod. civ.](#)

Si tratta, come è noto, di quelle società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, **non abbiano superato due dei seguenti limiti**:

- **Totale dell'attivo** dello stato patrimoniale **175.000 euro**;
- **Ricavi delle vendite** e delle prestazioni **350.000 euro**;
- **Dipendenti** occupati in media durante l'esercizio **5 unità**.

Le micro-imprese redigono il **bilancio in forma “super semplificata”**, essendo esonerate dalla

redazione della Nota integrativa, del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione, purché in calce allo Stato patrimoniale risultino specifiche informazioni e **non siano valutati al fair value i derivati e le operazioni di copertura** a norma dell'[articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, cod. civ.](#)

Stante l'**impossibilità di applicare la derivazione rafforzata**, se le micro-imprese avessero deciso di adottare, pur non essendone obbligate, alcune delle novità del D.Lgs. 139/2015, quali, ad esempio, il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione dei crediti e debiti, queste, dovendo continuare ad applicare le regole del Tuir, avrebbero dovuto **gestire un sistema di doppio binario tra valori contabili e valori fiscali**, con conseguenti **variazioni in dichiarazione dei redditi**.

Era peraltro impossibile evitare tale esclusione, in quanto, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018, **la disapplicazione della derivazione rafforzata rimaneva valida anche nel caso in cui la micro-impresa avesse optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata o estesa**.

Ciò comportava rilevanti complicazioni nei casi, ad esempio, delle società **holding** che si qualificavano, sulla base dei bilanci "individuali", come micro imprese, pur facendo parte di gruppi societari anche di grandi dimensioni. Queste **non potevano applicare la derivazione rafforzata ancorché avessero redatto il bilancio in forma ordinaria** per le esigenze contabili del gruppo (in particolare per facilitare la redazione del bilancio consolidato).

L'[articolo 8, comma 1, lett. a\), D.L. 73/2022](#) (Decreto Semplificazioni Fiscali) è intervenuto per correggere questa problematica, prevedendo che, diversamente dal passato, **la derivazione rafforzata rileva anche per le micro imprese che optano per la redazione del bilancio di esercizio in modalità ordinaria**.

Infatti, la nuova versione del secondo periodo del comma 1, articolo 83, Tuir **esclude dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata solo le micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria**.

Questa novità, come anche precisato dalla relazione accompagnatoria al decreto, consente alle micro imprese di rinunciare alle semplificazioni contabili previste dal codice civile, **redigendo il bilancio in forma ordinaria, senza che ciò comporti di dover gestire un complesso doppio binario** per quelle poste contabili per le quali non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.

Diviene, dunque, dirimente non tanto l'appartenenza o meno alla categoria delle micro imprese, quanto piuttosto la **circostanza che la micro impresa rediga o meno il bilancio in forma ordinaria**, anziché in forma "super semplificata".

Se il bilancio redatto dalla micro impresa è in forma ordinaria, le regole fiscali sono quelle

della **derivazione rafforzata**, mentre **se la micro impresa redige il bilancio in forma super semplificata** allora deve applicare la “**derivazione giuridica**” e, di conseguenza, gestire ai fini dell'Ires un doppio binario in via extracontabile tutte le volte che l'impostazione contabile adottata non assume rilevanza ai fini impositivi perché non in linea con le specifiche regole di determinazione del reddito previste dal Tuir.

Le nuove disposizioni trovano applicazione **a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022** (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022) e, quindi, **a partire dall'esercizio 2022** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

PATRIMONIO E TRUST

Il trust revocabile è interposto

di **Ennio Vial**



Tra le clausole che, ordinariamente, si rinvencono negli atti di trust ve n'è una dal seguente tenore: ***“questo atto è irrevocabile”***.

L'irrevocabilità del trust, tuttavia, non appare come una condizione sufficiente per escluderne una possibile natura **interposta** dello stesso.

Potrebbe, infatti, accadere che uno o più soggetti (in generale il disponente o i beneficiari) esercitino un **potere direttivo sul trustee** o, comunque, influenzino il suo operato.

Quid iuris nel caso, invero raro, del **trust revocabile**?

La [risposta ad istanza di interpello n. 111/2020](#) affronta il caso di un **trust revocabile**.

Tale condizione lo rende di fatto **assimilabile ad un mandato fiduciario**.

L'Agenzia rileva che *“con riferimento al trust revocabile, nella circolare 6 agosto 2007, n. 48/E è stato precisato che questo tipo di trust, pure ammesso in alcuni ordinamenti, ai fini delle imposte sui redditi **non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente**”*.

L'Agenzia prosegue rilevando che *“il Trust in quanto revocabile, viene a configurarsi come **struttura meramente interposta rispetto al Disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal Trust**. Ciò comporta, sulla base di quanto chiarito nei documenti di prassi, che tali redditi saranno assoggettati a tassazione, in capo al Disponente, secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza ai fini delle imposte dirette”*.

I rilievi dell'Agenzia sono assolutamente coerenti e condivisibili.

È interessante osservare come, di conseguenza, le **opzioni per il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito** (previste, rispettivamente, dagli [articoli 6](#) e [7 D.Lgs. 461/1997](#)), esercitate dal Trustee (ovvero dalla Fiduciaria) per conto del Trust, esplicano la loro validità nei confronti del Disponente.

È previsto, da un punto di vista **procedurale**, che il Disponente o il Trustee **informino tempestivamente l'intermediario o il gestore** affinché quest'ultimi possano adempiere ai propri obblighi fiscali correttamente.

A conclusione l'Agenzia rileva che ***“l'effettiva imposizione dei redditi prodotti dal Trust inesistente deve avvenire nei confronti del Disponente nel rispetto delle regole previste dall'ordinamento tributario riguardo alla natura di tale soggetto, ossia delle persone fisiche”***.

Si tratta di un chiarimento importante. Poiché la tassazione avviene in capo al disponente, i regimi fiscali applicabili saranno quelli **referiti alla persona fisica e non al trust**. Nel caso di specie, tuttavia, il regime del risparmio gestito o amministrato spetta, astrattamente, sia alle persone fisiche che operano nella loro sfera privata che in capo al trust qualificabile come ente non commerciale.

È stato rilevato in dottrina come la **conferma della validità delle opzioni per i regimi sostitutivi** permette, innanzitutto, di evitare che al disponente di un trust revocabile possa essere contestata l'omessa dichiarazione di redditi; redditi che, sebbene siano a lui direttamente imputabili, sono già stati assoggettati ad imposizione in capo a un diverso soggetto (anche se ritenuto fiscalmente inesistente).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Statistiche sul mercato M&A degli studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro – 2022

di **Giangiaco Buzzoni di MpO & Partners**



Le operazioni di acquisizione/agggregazione di studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro sono molto diffuse ma poco conosciute, principalmente perché non vi è un obbligo di pubblicità, né dei dati di bilancio dei target né delle condizioni a cui avvengono le operazioni stesse. Tipicamente tali informazioni sono esclusivamente in possesso degli advisor che offrono consulenza nell'ambito di tali operazioni.

In un omonimo contributo del 15/10/2020 sono state fornite alcune **statistiche relative alle ultime 100 operazioni di acquisizione/agggregazione di studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro seguite da MpO&Partners in qualità di advisor**. A distanza di 2 anni, sono stati inclusi ulteriori 74 studi per un totale di 174 osservazioni e sono di seguito riproposte le medesime statistiche.

In generale, le statistiche non sono mutate significativamente, il che rafforza l'ipotesi di robustezza delle stesse. Le variazioni più rilevanti riguardano:

- Le ragioni della cessione: il pensionamento ha determinato il 52% delle cessioni, in riduzione rispetto al precedente 63%.
- L'abbassamento dell'età media dei Dominus cedenti: gli over 60 si riducono al 61% dal precedente 63%.
- La dimensione degli studi: diminuisce leggermente il fatturato dello studio mediano, da 265.000€ a 245.000€.

Profilo dei Dominus cedenti:

Il 61% dei professionisti cedenti nel campione ha un'età pari o superiore ai 60 anni e per 1

studio su 2 (52%) la ragione della cessione è da ricercarsi nel pensionamento. **La cessione dello studio avviene quindi nella maggior parte dei casi in una fase professionale matura e costituisce prevalentemente la soluzione al problema del passaggio generazionale dello studio.** La cessione, tuttavia, non è da intendersi come un abbandono totale e repentino della professione e dello studio, ma come una **graduale uscita, effettuata in un'ottica di continuità.** Infatti, quasi la totalità dei Dominus cedenti (80%) ha manifestato la volontà di proseguire la collaborazione con il subentrante dopo la cessione.

Il 44% del campione è poi costituito da professionisti giovani, con un'età compresa tra i 60 ed i 40 anni. In questo caso le ragioni della cessione possono essere varie, sia personali (trasferimento residenza, inizio di altra attività, ecc..) sia professionali. Le prevalenti sono professionali, e più che di cessioni in questo caso si tratta di aggregazioni: **non si ricerca un successore per lo studio ma si ricerca una struttura di più grandi dimensioni in cui inserire lo studio per favorirne la crescita.**

Profilo degli studi ceduti:

Circa metà del campione (51%) è costituito da studi che svolgono attività fiscale, contabile e giuslavoristica, poco meno della metà (42%) da studi che svolgono solo attività fiscale e contabile,

[Continua a leggere qui](#)